



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 30/05/2022

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, e questo giorno trenta del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO	x	
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
GRANDI FRANCESCO	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO		x
CRETI GIULIO	x	
GUAZZINI BARBARA	x	
NESI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE		x
TACCONI PAOLO	x	
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 43 DEL 26/05/2022

Richiamate:

- la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”);
- la L.R.T. n. 68/2011;

Visto l'art. 1 della L.R.T.N. 63/2018 - pubblicata sul B.U.R.T. n. 53 parte prima del 28.11.2018, avente ad oggetto l'Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa – che dispone:

“E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l'art. 1, comma 132, della L. 07/04/2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone:

“I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”;

Dato atto che il Comune di Barberino Tavarnelle ha esercitato la predetta facoltà, perseguendo in maniera progressiva il raggiungimento di un medesimo trattamento fiscale in tutto il territorio comunale;

Atteso che per il completamento della predetta omogeneizzazione è necessario procedere all'approvazione di un regolamento unitario per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), mediante esercizio della potestà regolamentare contemplata dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visti:

- il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n. 29 del 18.07.2014, successivamente modificato con atti C.C. n. 5 del 22.02.2018, n. 53 del 28.09.2020, n. 19 del 29.03.2021 e n. 59 del 30.06.2021, esecutivi;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) nel territorio dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 14.07.2014, successivamente modificato con atti C.C. n. 52 del 28.09.2020, n. 59 del 29.10.2020, n. 18 del 29.03.2021 e n. 60 del 30.06.2021;

Visto l'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, che dispone:

"le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato 19.02.2019, n. 1162, con la quale – in ordine all'imposizione tributaria concernente l'attività agrituristica – è stato disposto:

"proprio in vista del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica, l'articolo unico commi 659 e 660, l.27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre riduzioni tariffarie e esenzioni, in parte già individuate dalla legge", tra le quali meritano una citazione "i fabbricati rurali ad uso abitativo";



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Ritenuto di approvare il testo del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato sub 1) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale - sottoposto al Consiglio comunale per l'esercizio della potestà contemplata dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 25.05.2022, immediatamente eseguibile - affinché gli effetti della completa unificazione del trattamento fiscale nell'ambito del territorio comunale si producano a decorrere dal corrente anno finanziario;

Dato atto che nella stesura dello schema del regolamento:

- è stato assicurato il recepimento delle norme e del principio giurisprudenziale richiamati nei precedenti capoversi;
- sono state recepite le fattispecie di esclusione, riduzione, agevolazione ed esenzione dall'applicazione della tassa già contemplate dai previgenti regolamenti, perseguendo, nel contempo, la perequazione del trattamento impositivo fra le singole situazioni giuridiche soggettive, con particolare riguardo alla posizione tributaria delle utenze non domestiche, per le quali è stato previsto un limite all'incremento della Tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2022 in misura pari al 19,5% della Tari dovuta per l'anno 2022, al fine di escludere effetti abnormi dell'unificazione tariffaria;

Valutato nell'importo presunto di € 62.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto dell'introduzione della predetta norma agevolativa - contemplata dall'art. 14, comma 7, dello schema regolamentare allegato – dando atto che sarà provveduto ad apportare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il D.Lgs.n. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n. 57 del 20.12.2018, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.4.2020, esecutiva;

Visto l'art. 53, comma 16, della L.n.388 del 23.12.2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n.448 del 28.12.2001, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Atteso che il predetto termine è stato prorogato alla data del 31.03.2022 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale – n. 309 del 30.12.2021 ed ulteriormente differito alla data del 31 maggio 2022 dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, con L. 25.02.2022, n. 15;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998;

PROPONE

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 2) Di approvare il *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”*, nel testo allegato sub 1) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di valutare nell'importo presunto di € 62.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto dell'introduzione della norma agevolativa contemplata dall'art. 14, comma 7, dello schema regolamentare allegato, dando atto che sarà provveduto ad apportare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 marzo 2022, n. 25;

- 4) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aprè la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri (*vedi discussione congiunta riportata integralmente nel verbale n.31 che precede*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione bilancio nella seduta del 27.05.2022;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 11
- Contrari: 4 (Maioli, Mugnaini, Tacconi, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- Favorevoli: 11
- Contrari: 4 (Maioli, Mugnaini, Tacconi, Forconi)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)